

Condizioni generali di vendita della Schaetti AG

§ 1 Aspetti Generali

- (1) Le seguenti Condizioni generali di vendita (CGV) sono vincolanti per tutti i diritti e doveri delle parti. Valgono per ora e per tutte le condizioni contrattuali future, anche se dovessero essere in contrasto con l'ordine scritto del cliente e/o eventuali sue condizioni di vendita e di fornitura, a meno che queste condizioni della controparte non siano state da noi espressamente accettate per iscritto.
- (2) Deroghe a queste Condizioni generali di vendita (CGV) sono valide solamente se concordate con il cliente con un contratto individuale in forma scritta. Ciò vale in particolare per un accordo che derogasse all'obbligo della forma scritta.
- (3) Nel caso che una disposizione delle nostre Condizioni generali di vendita (CGV) fosse oppure diventasse inefficace, ciò non riguarderebbe l'efficacia di tutte le altre Condizioni generali. Le parti contrattuali s'impegnano fin da ora a sostituire la clausola inefficace con una efficace che corrisponda alla clausola inefficace oppure che, in termini economici, si avvicini il più possibile a questa.

§ 2 Pagamento

- (1) La nostra fattura viene emessa alla data della fornitura oppure alla data di disponibilità della merce. Non è ammesso lo spostamento della scadenza. Le nostre fatture sono pagabili dal decimo al sessantesimo giorno dalla data fattura; dal sessantunesimo giorno verranno applicati gli interessi di mora.
- (2) Nel caso in cui, in luogo di contante, assegni o bonifici vengano da noi accettati cambiali, è applicata una maggiorazione dell'1 % della somma, a partire dal sessantunesimo giorno dalla data di fatturazione e spedizione merci. Nel caso in cui vengano accettate delle cambiali, le spese relative devono essere rimborsate. Non si accettano cambiali e altri titoli con scadenza oltre 3 mesi.
- (3) I pagamenti saranno utilizzati sempre per saldare i crediti scaduti da più tempo compresi gli interessi di mora accumulati.
- (4) Come data di avvenuto pagamento fa in ogni caso fede la data del timbro postale. In caso di bonifico bancario come data di avvenuto pagamento viene considerato il giorno precedente l'accredito della nostra banca.
- (5) In caso di pagamento ritardato si applicano gli interessi dell'8% annuo oltre al tasso d'interesse base in vigore.
- (6) Prima del saldo completo delle fatture scadute, interessi compresi, non siamo obbligati ad ulteriori forniture derivanti da qualsiasi contratto in corso. In questo caso non si possono fare valere danni derivanti da ritardi di consegna.
- (7) In caso di ritardo nei pagamenti oppure di minaccia di insolvenza o sensibile peggioramento della situazione patrimoniale del cliente, ci riteniamo autorizzati – dopo avere proposto una proroga di 10 giorni lavorativi per i pagamenti non ancora scaduti in relazione a contratti in corso - a chiedere il pagamento in contanti anticipato per le forniture oppure a recedere dal contratto o ancora di richiedere il risarcimento danni.
- (8) La compensazione e la trattenuta di importi scaduti sono permesse solo in caso di crediti incontestati e di legge. Altre compensazioni o trattenute non sono ammesse.

§ 3 Oggetto del contratto

- (1) Le nostre offerte sono senza impegno. L'ordine viene considerato accettato se da noi confermato per iscritto oppure viene evaso con la fornitura della merce e l'emissione della fattura. Accordi collaterali verbali vengono considerati impegnativi solo se confermati per iscritto. Tutti i prezzi da noi indicati si intendono al netto dell'imposta sul valore aggiunto.
- (2) Le informazioni e le consulenze sull'impiego dei prodotti sono senza impegno e non implicano alcuna responsabilità. I campioni ceduti alla controparte non sono impegnativi con riguardo alle loro caratteristiche, a meno che queste non siano state assicurate per iscritto.
- (3) Tutti i contratti vengono stipulati in base a determinate condizioni di fornitura, quantità e qualità, che sono vincolanti per le parti. Devono essere invece rispettati i diritti di terzi nell'utilizzo delle merci fornite.

§ 4 Consegna

- (1) Le consegne avvengono franco partenza nostro deposito spedizioni oppure franco partenza nostro stabilimento (ex works). Il costo di trasporto è a carico del cliente. Ci riserviamo di determinare mezzo di trasporto e percorso, scegliendo quello possibilmente più economico, tenendo conto delle richieste del cliente. Eventuali costi aggiuntivi che ne derivino – anche se il trasporto è stato concordato franco destino – sono in ogni caso a carico del cliente. In caso di trasporto a mezzo ferrovia viene addebitato il trasporto dal nostro deposito o stabilimento alla stazione di partenza. L'imballo viene addebitato solamente nel caso in cui il cliente desideri un imballo speciale. Se non concordato diversamente la merce viaggia non assicurata.
- (2) Casi di forza maggiore – quali circostanze ed avvenimenti che non possono essere evitati nonostante la massima attenzione ed una gestione aziendale accurata – come manifestazioni dei lavoratori, disposizioni delle autorità così come un'incolpevole condotta aziendale, che sono durati oppure dureranno oltre una settimana, sospendono gli impegni contrattuali delle parti per la durata degli eventi stessi e con riguardo agli effetti per un massimo di cinque settimane oltre ad una proroga supplementare per la consegna. La proroga subentra dal momento in cui il cliente viene informato del motivo che ostacola la consegna stessa e dopo che per la nostra società è accertata l'impossibilità di rispettare il termine di consegna. Nel caso che l'impedimento è durato oltre cinque settimane e il cliente richieda la consegna, il cliente stesso può recedere dal contratto se la consegna continua a non essere assicurata. In questo caso non sono ammesse ulteriori richieste, in modo particolare richieste di risarcimento danni.
- (3) Decorso il termine di consegna, inizia senza la necessità di alcuna comunicazione una proroga di 10 giorni lavorativi. Al termine della proroga è possibile a tutti gli effetti il recesso dal contratto con esclusione di qualsiasi richiesta di risarcimento danni. Non è invece possibile il recesso dal contratto se il cliente insiste, durante il periodo di proroga, nell'adempimento del contratto. Ci riteniamo invece sollevati dall'obbligo di fornitura, se il cliente, dietro nostra richiesta, durante il periodo di proroga, non dichiara di volere l'adempimento del contratto.
- (4) I contratti a termine devono essere espressamente citati come tali nella nostra conferma scritta.
- (5) Il cliente può richiedere il risarcimento dei danni al posto dell'adempimento, se ci ha posto un termine di consegna di 4 settimane con la previsione di rinuncia all'adempimento al termine di questo periodo. La scadenza della consegna decorre dal giorno della spedizione della comunicazione del cliente a mezzo raccomandata. Questa disposizione vale, nel caso del precedente capoverso 3, in luogo del previsto recesso, se il termine di consegna stabilito dal cliente, con previsione di rinuncia, ci perviene entro la proroga della fornitura.
- (6) Prima del termine di proroga di consegna non sono ammesse richieste del cliente di risarcimento che riguardano la fornitura ritardata.

§ 5 Riserva di proprietà

- (1) Le merci fornite rimangono di nostra proprietà fino al loro completo pagamento. Il cliente può vendere oppure trasformare le merci nell'ambito dell'attività ordinaria. Non sono ammessi impegni di queste merci oppure la loro cessione a titolo di garanzia a favore di terzi senza il nostro consenso. Il cliente deve darci immediata notifica in caso di pignoramento di queste merci da parte di terzi.
- (2) In caso di trasformazione e successiva vendita valgono le seguenti clausole:
 - a) La merce fornita rimane di nostra proprietà fino al suo completo pagamento.

- b) L'autorizzazione al cliente di trasformare o rivendere la merce con riserva di proprietà, nell'ambito della sua attività ordinaria, termina nel momento in cui questi sospenda i pagamenti oppure se viene dichiarato insolvente o ancora se non va a buon fine la procedura di concordato per evitare l'insolvenza. Il cliente in questo caso è obbligato dopo la nostra prima richiesta a renderci la merce non trasformata. Accrediteremo in questo caso al cliente il provento che otterrebbe dal suo utilizzo, per il valore massimo indicato in fattura dedotto l'interesse del 5% annuo per il periodo dalla data fattura alla data di consegna della merce. La nostra richiesta di restituzione della merce soggetta a riserva di proprietà e non trasformata non consente il recesso dal contratto d'acquisto.
- c) L'impegno o la cessione fiduciaria della merce con riserva di proprietà oppure dei crediti ceduti non sono ammessi.
- d) Il cliente non acquista la proprietà del prodotto nuovo attraverso la lavorazione/trasformazione della merce soggetta a riserva di proprietà. La trasformazione della merce con riserva di proprietà avviene per nostro conto senza che ci derivino degli obblighi. Se la merce con riserva di proprietà viene lavorata/trasformata acquistiamo la comproprietà del prodotto nuovo, per un ammontare pari al valore fatturato della merce che è stata trasformata.
- e) Il cliente cede quindi a noi i crediti derivanti dalla vendita della merce con riserva di proprietà anche se questa è stata trasformata. La cessione è limitata al valore fatturato della merce che è stata lavorata/trasformata.
- f) Non riscuoteremo i crediti fino a che il cliente non risulterà inadempiente rispetto ai suoi impegni di pagamento. Il cliente s'impegna però ad indicarci su richiesta i debitori terzi e di comunicare loro le cessioni. Finché il cliente invece adempirà ai suoi impegni di pagamento è autorizzato ad incassare in proprio i crediti.
- g) Il riservato dominio perdura anche se singoli crediti sono stati messi in conto su fatture aperte ed il saldo è stato calcolato e riconosciuto, a meno che il saldo stesso venga regolato.
- h) Ci impegnamo a rilasciare a nostra scelta le garanzie a noi spettanti e nella misura in cui il valore complessivo del valore aggiunto ottenuto dal cliente superi del 10 % i crediti garantiti.
- i) In caso di pignoramento dobbiamo essere informati immediatamente con l'indicazione dei creditori pignorati.
- j) Il cliente o il curatore fallimentare sono obbligati ad inoltrarci, al momento della sospensione dei pagamenti, immediatamente dopo la comunicazione dell'interruzione degli stessi, un elenco della merce con riserva di proprietà, anche se questa è stata trasformata, ed un elenco dei crediti verso terzi comprese le note d'accredito.
- (3) In caso che nell'interesse del cliente abbiamo accettato titoli di credito, quali assegni e/o cambiali, la riserva di proprietà prolungata ed ampliata continua fino a quando i debiti sono stati pienamente assolti.

§ 6 Trasferimento dei rischi

Il rischio di deperimento oppure deterioramento casuale della merce passa all'acquirente al momento del ritiro della merce da parte dello spedizioniere. Il trasferimento dei rischi subentra anche se il cliente ritarda l'accettazione della merce.

§ 7 Reclami e garanzie

- (1) Il cliente è obbligato a controllare la nostra merce immediatamente dopo il suo ricevimento. Se l'acquirente trasalascia questo controllo oppure non lo esegue nella misura dovuta oppure trasalascia di indicarci il difetto immediatamente dopo il suo rilevamento, al più tardi però entro 14 giorni dopo la ricezione della stessa, la merce si ritiene comunque approvata. I difetti occulti devono essere reclamati immediatamente al momento della loro individuazione. In caso che ciò non avvenga, si considera la merce esente da difetti, al più tardi però dopo due mesi dalla ricezione della merce stessa. I reclami devono pervenire in ogni caso in forma scritta con indicazione dei dati dell'ordinazione e dei numeri di fattura e della bolla di consegna delle merci reclamate. Dal momento che la merce è stata lavorata ogni reclamo per difetti è escluso.
- (2) In caso di riconoscimento di reclami ci riserviamo il diritto di eliminazione dei difetti oppure la fornitura di merce sostitutiva integra entro 14 giorni lavorativi dalla ricezione della merce contestata. La merce contestata può esserci reinviata solo previo espressa autorizzazione da parte nostra. In questo caso ci accogliamo le spese di trasporto. Se l'azione di rimedio non è andata a buon fine, il cliente ha solo il diritto di chiedere una riduzione del prezzo o di recedere dal contratto.
- (3) L'acquirente ha l'obbligo di controllare la merce fornita per quanto riguarda le caratteristiche pattuite nel contratto e il suo impiego previsto. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per quanto riguarda l'idoneità dei nostri prodotti all'uso previsto dal cliente. Asserzioni e consigli dei nostri collaboratori riguardo l'idoneità dei nostri prodotti all'uso del cliente non danno luogo a richieste di garanzia. L'idoneità dei nostri prodotti rispetto ad un determinato uso può giustificare delle richieste di garanzia solo nel caso in cui l'idoneità del nostro prodotto rispetto al determinato impiego da parte del cliente sia stato da noi confermato per iscritto.
- (4) In particolare non ci assumiamo alcuna responsabilità per un impiego improprio dei nostri prodotti (confusione dei prodotti da parte del cliente), per lo stoccaggio inadeguato, nonché per un uso improprio (formazione di polvere e in particolare polveri fini) e per i pericoli che ne derivano.

§ 8 Risarcimento danni

- (1) Le richieste di risarcimento danni sono escluse se ciò è ammesso dalla legge e se non sono fondate su una violazione dei doveri premeditata oppure altamente negligente. Ciò vale anche per mancate caratteristiche assicurate e danni diretti ed indiretti se questi non si fondano sulla violazione di un impegno contrattuale basilare.
- (2) Non ci riteniamo responsabili di danni che per noi non erano prevedibili. Anche per la sola conoscenza da parte di singoli collaboratori di un impiego fuori dall'ordinario dei nostri prodotti presso la nostra clientela, eventuali danni non sono da considerarsi per noi prevedibili. Differenti previsioni valgono solo nel caso in cui abbiamo confermato ai nostri clienti per iscritto l'idoneità dei nostri prodotti per un particolare e determinato impiego.
- (3) Se esiste una responsabilità, il risarcimento danni non può superare la perdita ed il mancato profitto che avremmo potuto oppure dovuto conoscere date le circostanze al momento della firma del contratto e che avremmo dovuto prevedere. Se ammesso dalla legge il nostro obbligo al risarcimento danni, indipendentemente dal motivo giuridico, si limita al valore fatturato per la quantità della merci indirettamente coinvolta nell'evento causante i danni.

§ 9 Altre disposizioni

- (1) Luogo d'esecuzione e foro competente per tutte le richieste derivanti dal rapporto contrattuale è CH-8304 Wallisellen, Svizzera. A scelta siamo però anche autorizzati a rivolgerci al foro del cliente.
- (2) Per quanto riguarda i rapporti commerciali nonché la totalità dei rapporti legali tra noi ed il cliente vale la legge svizzera. L'applicazione degli accordi delle Nazioni Unite per quanto riguarda i contratti d'acquisto internazionali (CISG) è esclusa.